



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

SILVIA BELLINO
Il “prezzo della libertà”
tra prescrizioni normative, vincoli ed equità



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>

SAGGI

SILVIA BELLINO

IL “PREZZO DELLA LIBERTÀ”
TRA PRESCRIZIONI NORMATIVE,
VINCOLI ED EQUITÀ*

ABSTRACT

L'indennizzo da corrispondere per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita deve essere regolamentato dalle norme processuali penali e dovranno restare estranei i precetti civilistici posti dall'ordinamento che tutelano il risarcimento danni da fatto illecito; pertanto, non può consentirsi la duplicazione di voci di danno già autonomamente e direttamente compensate, il cui riconoscimento comporterebbe forme di locupletazione sull'ingiusta detenzione, ferma restando, però, la corresponsione del risarcimento del danno morale ed esistenziale laddove realmente accertato.

The indemnity for the reparation of the unjust detention has to be regulated by the criminal laws and must remain far from dispositions that protect the compensation for damages from illicit fact, therefore, cannot allow the duplication of reasons damage already directly compensated, the recognition of which would involve forms of unlawful imprisonment, without prejudice, however, the payment of compensation for moral and existential damage has to be payed it is actually established.

PAROLE CHIAVE

Processo penale / ingiusta detenzione / indennizzo

Criminal process / unjust detention / indemnity

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Riconoscimento del “prezzo della libertà”. – 3. Riflessioni sull'interpretazione giurisprudenziale. – 4. I criteri di quantificazione del danno da ingiusta detenzione. – 5. La tesi dei burocrati. – 6. Conclusioni.

1. L'istituto della riparazione per ingiusta detenzione deve la sua connotazione giuridica più all'interpretazione giurisprudenziale che alla penna del legislatore. Questo, infatti, ha dedicato all'istituto in esame una disciplina assai scarna, i soli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. che, connotando poco di darti certi la fattispecie,

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

favoriscono numerose interpretazioni della giurisprudenza, alla quale resta affidato il compito di delineare in maniera più articolata l'ambito di operatività della disciplina in argomento¹.

Uno dei temi più dibattuti attiene, senza ombra di dubbio, il *quantum* da corrispondere a titolo di equo indennizzo, ovvero quel *quid* cui aspira ciascun legittimato attivo alla richiesta. È proprio in ordine a questo "prezzo della libertà" ed alla relativa corresponsione che la norma mostra tutti i limiti della sua esiguità, laddove per determinarlo è prescritto *ex lege* il solo limite massimo, lasciando al giudicante l'onere della decisione, nonché quello, più importante, della quantificazione.

2. La riparazione per ingiusta detenzione è un istituto assolutamente inedito per la tradizione codicistica italiana², che lo relegava nell'oblio, non prevedendo alcun correttivo riparatorio in favore della vittima dell'errore giudiziario, perché l'istituto deve considerarsi una declinazione della fattispecie più generica di danno derivante da errore giudiziario³.

1. In tal senso si legga Di Lernia, 2012, 287 ss., in cui l'autore stigmatizza con chiarezza come «lo scarso riferimento codicistico, relativo ad un istituto alquanto complesso e suscettibile di varie applicazioni, ha determinato la necessità di molteplici interventi da parte sia della Corte costituzionale sia della Corte di cassazione a Sezioni Unite».

2. In tal senso Aa.Vv., 2016, 500 ss., in cui gli autori ricostruendo l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale sull'istituto sottolineano l'importanza dell'attività connotativa operata dalle corti di legittimità e costituzionale, la cui funzione ha permesso all'interprete di trarre più di un'indicazione per la ricostruzione sistematica dell'istituto in chiave garantista. La Corte è stata chiamata a giudicare della legittimità costituzionale delle norme in materia di riparazione per ingiusta detenzione e dalle sue pronunce è possibile cogliere una forte spinta etica verso l'affermazione di maggiori garanzie in favore di chi abbia subito una temporanea limitazione della libertà personale, a causa di un errore anche se incolpevole, commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale. In questo senso deve essere letto il principio, affermato già precedentemente all'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, espresso nella sentenza C. Cost. n.1/1969: premesso che «l'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei *diritti inviolabili dell'uomo*» (art. 2 Cost.)», si pone chiaramente in evidenza l'importanza e la peculiarità di una disciplina che, ancora *in nuce* per ciò che concerne gli aspetti di garanzia sviluppati successivamente dal legislatore, anche mediante l'introduzione dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, rivela la sua natura di principio etico fondamentale affermando il diritto del cittadino ad ottenere un *giusto ristoro* per le conseguenze personali e patrimoniali derivanti dall'errore commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Nella sentenza testè citata, la Corte sembra dar corpo ad una nuova figura di riparazione, costituente dunque una *species del genus* errore giudiziario, con il quale condividere presupposti e finalità ma non confini operativi.

3. Sebbene Iannelli, 2005, 733 lo consideri come una replica concettualmente e strutturalmente della riparazione dell'errore giudiziario. È proprio in attuazione della comune funzione normativa dispiegata dai due istituti che il legislatore delegato ha previsto un «fisiologico processo osmotico» tra le relative discipline: le regole fissate negli artt. 644-647 cod. proc. pen. sono applicabili, in quanto compatibili, in materia di ingiusta detenzione (art. 315, co. 3, cod. proc. pen.).

Prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, l’istituto della riparazione dell’errore giudiziario era possibile esclusivamente quale mero ristoro economico riconosciuto al soggetto che, ingiustamente detenuto a causa di una sentenza erronea⁴, accertata tale in seguito ad un giudizio di revisione, si trovava in uno stato di indigenza, che necessitava di un intervento riparatore per aver inciso, aggravandola oggettivamente, su una situazione di debolezza economica evidentemente preesistente.

La fonte dell’indennizzo non era ravvisata tanto nell’errore giudiziario che aveva ingiustamente privato il soggetto della propria libertà, bensì nella condizione economica, personale e familiare, dell’avente diritto che, soltanto perché bisognoso, poteva accedere al beneficio economico⁵.

I casi di riparazione per ingiusta detenzione si devono tuttavia distinguere da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario: per i primi si ha la detenzione subita in via preventiva, prima dello svolgimento del processo, e perciò prima della condanna eventuale, mentre per i secondi, si tratta di una condanna, spesso già eseguita, o alla quale, comunque si sia già dato corso, oggetto di un successivo giudizio di revisione⁶.

Continuando l’*excursus* normativo sull’istituto, è l’art. 24, co. 4 della Costituzione che statuisce che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione dell’errore giudiziario e che di fatto introduce, quindi, nel sistema delle garanzie costituzionali, il diritto soggettivo alla riparazione economica derivante dal riconoscimento dell’erroneità di una sentenza accertata in un giudizio di revisione.

È solo grazie alla legge-delega 16.2.1987, n. 81, però, che detta fattispecie fa ingresso nel panorama processualpenalistico italiano: infatti, la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione⁷ è stata introdotta con l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, in ossequio ad un obbligo sancito dall’art. 5 par. 5 C.e.d.u.

Le fonti normative della riparazione per ingiusta detenzione si possono riassumere, pertanto, in tre categorie: i principi internazionali in tema di garanzie dei

4. Per un’analisi storica puntuale dell’istituto si legga Coppetta, 1993, 3 ss., nonché Rivello, 1997, 327. Cfr. Catania, 2014, 1.

5. Concas, 2017, 1.

7. Si legga Rivello, 1997, per cui l’istituto in esame risponde ai rilievi critici mossi dalla dottrina, che riteneva ingiustificata la limitazione della riparazione pecuniaria al solo errore giudiziario, nella cui nozione si ritenne che dovesse rientrare tutta quell’area attinente alla privazione della libertà personale che, quantunque non collocabile nella disciplina positiva dell’errore giudiziario, e cioè del riconoscimento dell’erroneità di una decisione in seguito ad un giudizio di revisione, tuttavia era accomunata a questa quanto agli effetti derivanti dall’ingiusta privazione della libertà, auspicando l’ampliamento dell’area della tutela riparatoria a tutte quelle situazioni nelle quali il diritto di libertà, ingiustamente sacrificato per errore giurisdizionale, era meritevole di tutela economica analogamente a quanto avveniva in seguito alla revisione del giudicato erroneo.

diritti umani; le norme interne di rango costituzionale; la legge–delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale; gli artt. 314–315 cod. proc. pen.

Per quel che attiene le norme di rango internazionale, giova ribadire come l’art. 5, par. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dispone che ogni persona vittima di arresto o di detenzione abbia diritto ad una riparazione, inserendo, invece, solo nell’art. 3 del VII Protocollo il diritto alla riparazione per errore giudiziario. Mentre l’art. 9, par. 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, a sua volta, prevede che chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali abbia diritto ad un indennizzo, sancendo la riparazione per errore giudiziario all’art 14 par. 6.

Entrambe le fonti normative internazionali fanno salva la distinzione tra le due fattispecie, quasi mostrando una forma di automatismo nel diritto all’indennizzo, indipendentemente dal comportamento serbato dal soggetto gravato dalla misura restrittiva, poiché la fattispecie ingiusta detenzione resta riconducibile a forme di illegittimità *ex ante* della detenzione, mentre una causa di esclusione dall’indennizzo, fondata su comportamenti imputabili alla “persona” ingiustamente detenuta, sarebbe, invece, prevista solo in caso di errore giudiziario⁸.

Tali disposizioni sono state recepite nel nostro ordinamento, in virtù del fatto che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stata ratificata con legge 4.8.1955 n. 848, e il Patto internazionale reso esecutivo con legge 25.10.1977 n. 881, per cui è sorto l’obbligo del legislatore di disciplinare con legge ordinaria tale materia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, che hanno valore universale.

Tale rinvio alla legge ordinaria è anche previsto dalla Costituzione, la quale prevede all’art. 24, ultimo co., che la legge determini le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari⁹.

A sua volta, l’art. 13 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà personale conseguendone la necessità di una disciplina particolare per gli errori in tema di custodia cautelare, sia essa subita in carcere sia agli arresti domiciliari, in quanto misure detentive applicate prima della sentenza definitiva e, quindi, nella sola ipotesi che ci sia una previsione di un’alta probabilità di condanna, trattandosi di un valore fondamentale nello Stato di diritto che può essere sacrificato solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari specificamente individuate.

8. Coppetta, 1193, 86, ove si legge come le due forme riparatorie previste dalla normativa internazionale siano legate a valutazioni da operare *ex ante*. In tal senso non può non considerarsi come la Corte europea dei diritti dell’uomo ritenga che la fattispecie così come descritta dal legislatore italiano sia assorbente della valutazione di illegittimità della custodia come si legge in C.e.d.u. 2.10.2002, *Pisano c. Italia*.

9. Per una più ampia disamina, si legga Corso, 2012, 389 e ss.

Infine, la legge–delega 16.2.1987 n. 81 all’art. 2, co. 1, n. 100 ha concretizzato l’inserimento normativo di una disciplina per la previsione del rimedio idoneo a compensare, in chiave solidaristica, gli effetti pregiudizievoli patiti dalla vittima di una indebita privazione della propria libertà¹⁰, disponendo che la disciplina afferente sia la riparazione dell’ingiusta detenzione sia l’errore giudiziario debba essere attuata nell’ambito di un procedimento le cui linee guida debbano essere contenute nel cod. proc. pen., previsione che consente di determinare con certezza la natura dell’istituto nella legislazione vigente, attraverso una collocazione in sintonia con le disposizioni delle convenzioni internazionali, che fanno derivare la riparazione dalla violazione del diritto alla libertà dalla necessaria eccezionalità della privazione di questo diritto.

L’art. 314 cod. proc. pen. è dedicato ai presupposti ed alle modalità della decisione, mentre l’art. 315 cod. proc. pen. detta disposizioni per il procedimento di riparazione, richiamando, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario a completamento della disciplina¹¹.

Il presupposto del diritto di ottenere l’equa riparazione consiste nella ingiustizia sostanziale o nella ingiustizia formale della custodia cautelare subita.

L’ingiustizia sostanziale, prevista dall’articolo 314 co. 1 cod. proc. pen. ricorre quando c’è proscioglimento con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.¹²

L’ingiustizia formale è, invece, disciplinata dal co. 2 dell’articolo 314 cod. proc. pen. e ricorre quando la custodia cautelare è stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., indipendentemente dalla sentenza di assoluzione o di condanna.

Rilevanti modifiche in materia sono state poi apportate dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, che ha aumentato il limite massimo di risarcimento per avere patito un’ingiusta permanenza in carcere, elevandolo oggi ad € 516.456,90¹³, ed ha modificato il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, domanda di riparazione, da un anno e mezzo a due anni.

10. Cfr. Spagnolo, 2017, 1.

11. Tonini, 2010, 297 ss.

12. Si deve tenere presente che, ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 314 cod. proc. pen., alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a procedere e il provvedimento di archiviazione.

13. Per una più ampia lettura Lozzi, 2016, 336 ss. ove l’Autore sottolinea come il *quantum* della riparazione è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, ma non può, comunque, superare la somma di euro 516.456,90.

3. La riflessione circa la quantificazione del “prezzo della libertà” nasce dalla lettura di una recente pronuncia della Cassazione¹⁴, conseguenza dell’appello di una sentenza della Corte di appello di Bari, la quale riconosceva al ricorrente il diritto all’equo indennizzo per la detenzione domiciliare subita per un reato dal quale era stato irrevocabilmente assolto. Nel determinare la somma da corrispondere, il giudice di appello riconosceva un ulteriore importo a titolo di ristoro per la retribuzione corrisposta nella misura della metà nel periodo in cui era stato sospeso dal servizio, rivestendo il ricorrente la funzione di funzionario dirigente in un ente pubblico.

Detta seconda somma veniva riconosciuta, esclusivamente e dichiaratamente, quale perdita della capacità di guadagno subita a causa della condizione detentiva, anche in ragione del fatto che il pregiudizio morale patito, nonché quello all’integrità psicofisica, venivano già ricompresi dalla Corte nell’aumento dell’indennizzo base operato al momento della liquidazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorreva non ritenendo necessaria la corresponsione dell’ulteriore somma in favore dell’ingiusto riconoscimento della maggiorazione corrisposta a titolo di mancato guadagno, eccependo un travisamento del fatto in ordine al “*quantum*” dell’indennizzo accordato.

Non può tacersi, infatti, come sovente le misure restrittive ingiuste abbiano un notevole impatto nella sfera del soggetto, soprattutto in quella patrimoniale, oltre che ovviamente in quella soggettiva, per i risvolti all’immagine e all’inevitabile danno morale che le stesse recano, conseguenze che, ove accertata la loro illegittimità, non possono che essere valutate¹⁵.

Orbene, è in questa ottica che la formulazione della norma, così come sancita dal legislatore, pare fornire risposta all’esigenza di limitare al massimo la possibilità di ricorso a simile rimedio in un’ottica di chiara riduzione dell’impatto economico che un largo impiego dell’istituto avrebbe sull’erario¹⁶.

4. Delicata è la questione attinente l’individuazione del fondamento giuridico del diritto riparatorio: se qualificabile quale diritto soggettivo, interesse legittimo o, più semplicemente, legittimazione a richiedere¹⁷.

In tal senso, la giurisprudenza in maniera concorde ritiene trattarsi di un vero e

14. Il riferimento è a Cass. 13.07.2016, n. 7387.

15. In tal senso Scomparin, 1996, 407.

16. Balsamo, 2017, 169.

17. Si legga Miele, 2013, 1172 ss., ove l’Autore stigmatizza doversi ritenere «il cittadino ingiustamente privato della libertà titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a cui corrisponde l’obbligo per lo Stato ad una prestazione consistente nel pagamento di una somma di danaro». Si tratterebbe di un “diritto soggettivo pubblico”, stante il carattere autoritativo dell’atto emanato dal potere pubblico che

proprio diritto soggettivo¹⁸, per cui il soggetto, sottoposto ingiustamente a limitazione della propria libertà personale, abbia diritto ad una forma di indennizzo, derivando il pregiudizio patito da una legittima attività dell’ autorità giudiziaria.

Ciò che rileva, pertanto, è la obiettiva ingiustizia della forma privativa della libertà che, coinvolgendo un bene costituzionalmente garantito, quale quello della libertà, postula una misura riparatoria¹⁹, conferendo all’ indennizzo una connotazione riequilibratrice²⁰.

Particolarmente controversa si presenta la questione relativa all’ individuazione dei criteri cui deve attenersi il giudice chiamato a determinare il *quantum* di pregiudizio patito dalla vittima dell’ ingiusto provvedimento, posto che il riferimento all’ equità, unico elemento discriminante considerato *ex lege*, ha contenuto incerto e si presta a svariate valutazioni²¹.

Ciò che è interessante verificare, pertanto, è la modalità di quantificazione della somma di cui il soggetto ingiustamente detenuto diventa creditore nei confronti dello Stato. Sono due i criteri che la giurisprudenza distingue: quello nummario e quello equitativo²².

Il criterio nummario è teso a garantire la giustizia distributiva, sottraendo la determinazione dell’ indennizzo ad un’ eccessiva discrezionalità del giudice tesa ad assicurare, in modo razionale, un’ uniformità di indirizzo nelle quantificazioni indennitarie. Il criterio nummario o quantitativo, infatti, è il punto di partenza per la valutazione del *quantum* di cui l’ ingiustamente detenuto è creditore e si risolve in un mero calcolo con due variabili di riferimento: l’ importo economico corrispondente all’ indennizzo per un singolo giorno di ingiusta detenzione e la durata

consenta la sottoposizione alla custodia cautelare e/o all’ internamento del cittadino che ne è attinto (Cass. 6.3.1992, Giovannini, Cass. pen., 1992, 2041).

18. Bellucci, 2010, 485 verifica come per consolidata giurisprudenza di legittimità, possa essere considerato un “diritto soggettivo pubblico” distinto dal risarcimento del danno, in quanto l’ obbligo statale non nasce *ex illecito*, bensì da una doverosa solidarietà verso la vittima della indebita detenzione.

19. Per una lettura di diverso avviso si legga Iannelli, 1995, 2980 ss., in cui si legge un ameno raffronto sulla circostanza per cui non possa considerarsi nemmeno assimilabile la riparazione all’ indennità tipica del procedimento amministrativo.

20. Ciò rappresenta il superamento di quella ormai anacronistica concezione secondo la quale nei confronti dello Stato che, in seguito all’ accertamento di un errore giudiziario poteva venire in soccorso della vittima, il cittadino vantava semplicemente un interesse legittimo, se non addirittura una legittimazione a richiedere. Qualificato, quindi, il diritto alla riparazione quale diritto soggettivo di ordine pubblicistico, lo Stato ha l’ obbligo di pagare una somma di denaro qualora sia definitivamente riconosciuta la fondatezza della domanda volta ad ottenere una equa riparazione. La giurisprudenza ritiene che in tali casi le parti, cittadino e Stato, diano vita ad un rapporto obbligatorio definibile “obbligazione pubblica” o di “diritto pubblico”.

21. In senso critico Turco, 2008, 4735.

22. Cass. S.U. 09.05.2001 n. 24287, Cariddi Dejure.

della restrizione patita. Per calcolare detto valore si deve partire dal tetto, normativamente stabilito *ex art.* 315 co. 2 cod. proc. pen., di € 515.456,90 quale somma massima riconoscibile per la riparazione per ingiusta detenzione, e va posta detta somma in rapporto alla durata massima della custodia cautelare che la legge fissa, a livello di regola generale, all'art. 303 co. 4 cod. proc. pen.²³

Solo in un secondo momento il Giudice può valutare, in relazione alla specifica situazione, elementi ulteriori al fine di adattare la somma al caso concreto; salva la facoltà di discostarsi da tale parametro *standard* in aumento o in diminuzione, purché sostenuta da idonea motivazione: circostanza che rientra a pieno nella valutazione equitativa demandata al giudicante.

La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione, pertanto, è vincolata a parametri aritmetici e, comunque, a criteri rigidi dovendosi basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà²⁴.

A tal fine, chiarisce la Suprema Corte, una volta assunto quale punto di partenza il risultato del calcolo aritmetico, il giudice non dovrà omettere di considerare, ai fini della decisione, tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato sia dal punto di vista biologico, sia dal punto di vista morale, sia da quello sociale, avendo inciso la stessa profondamente sulla fisicità, sulla psiche, sull'immagine, sulla vita di relazione e sull'attività lavorativa²⁵.

La Cassazione affronta dettagliatamente la questione della risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti all'ingiusta detenzione grazie alla notissima "vicenda Barilla"²⁶, nella quale conferma il risarcimento di tale danno, negando la sussistenza di una duplicazione risarcitoria rispetto al danno biologico in considerazione del fatto che il primo pregiudizio, quello non patrimoniale, fosse diverso dal secondo, non riguardando alcuna lesione fisica o psichica, né una compromissione dello stato di salute del soggetto in senso stretto, ma riferendosi, piuttosto, agli sconvolgimenti delle abitudini di vita, delle relazioni interpersonali conseguenza del fatto illecito. Nemmeno le voci di danno morale ed esistenziale potevano considerarsi una duplicazione secondo la Corte perché il danno morale soggettivo si

23. In tal senso Cass. 01.04.2014 n. 29965 Chaaij, n. 259940 Dejure, ove vi è un'ampia sintesi della modalità di applicazione del criterio nummario.

24. Ci si riferisce a quello che la giurisprudenza identifica con lo *strepitus fori*, ben circostanziato da ultimo in Cass. 19.12.2016 n. 53734 Dejure.

25. In tal senso si leggano *ex multis*: Cass. S.U. 09.05.2001 n. 24287; Cass. 21.06.2005 n. 30317, *ivi*, n. 232025; Cass. 1.4.2014 n. 29965, *ivi*, n. 259940.

26. Il riferimento è al celebre caso Barilla, Cass. 11.7.2007 n. 39815, in *www.penale.it*.

esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso ed è un danno transeunte di natura puramente psicologica, mentre il danno esistenziale pur avendo conseguenze di natura psicologica, si manifesta con cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi delle proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali²⁷. La non sovrapponibilità tra le due categorie di danno emerge chiaramente proprio in relazione all’ingiusta detenzione: la privazione della libertà personale per un solo giorno può comportare un grave danno morale, ma il danno esistenziale, in questi casi, può anche non essere presente²⁸.

Nel *quantum* da erogare a titolo di riparazione vanno ricomprese le spese legali sostenute per difendersi, che entrano a pieno titolo fra i disagi economici ingiustamente patiti dal soggetto²⁹.

L’unico limite alla quantificazione finale dell’indennizzo resta costituito dal tetto massimo dell’importo riconoscibile ai sensi dell’art. 315, co. 2, cod. proc. pen., che funge, in tal senso, da mera “base di calcolo” ed assolve ad una funzione “normalizzatrice”, finalizzata a garantire un trattamento tendenzialmente uniforme presso le diverse corti territoriali. Ciò, tuttavia, non esime il giudicante dall’obbligo di valutare³⁰ le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall’integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondere alle diverse situazioni sottoposte al suo esame³¹.

Si tratta di interpretazioni dell’istituto fortemente garantiste, sebbene ampiamente condivisibili, lontane dall’attività giurisprudenziale che qui si annota, ispirata, evidentemente, ad una sorta di *revirement* rispetto alle forti concessioni del passato e, dunque, ad un’idea dell’istituto, prossima a diversi ideali.

5. Il Ministero ricorrente riteneva che l’art. 27 del CCNL “Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002/2005”, stipulato il 22 gennaio 2004 e pubblicato sulla G.U. n. 81 del 06/04/2004, da applicarsi al caso *de quo*, già prevedesse meccanismi risarcitori/restitutori della parte di retribuzione non corrisposta durante il periodo in cui il dipendente fosse stato sospeso dal servizio perché colpito da misura restrittiva della libertà personale per reati dai quali è stato successivamente ed irrevocabilmente assolto. Come pure risultava dalla norma che

27. Bonaccorsi, 2010, 783.

28. Cfr. Concas, 2017, I.

29. Così in Cass. 18.10.2002, De Benedictis, Resp. Pen., 2006, 864.

30. Per una più ampia disamina delle problematiche circa la valutazione equitativa, Zanetti, 2006,

III.

31. *Ex multis* si leggano: Cass. 17.06.2011 n. 34857, CED Cass. n. 251429; Cass. 29.1.2014 n. 3912, ivi, n. 258833.

l'art. 27, co. 8, CCNL cit., che escludesse dal conguaglio le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario.

A tal proposito, giova precisare come debba al riguardo osservarsi che la causa dell'importo aggiuntivo riconosciuto dalla Corte di appello è costituita esclusivamente dalla parte di retribuzione non corrisposta durante il periodo di sospensione dal servizio, non anche da quella da ricevere quale "perdita di *chance*", della quale è assente in atti qualsiasi allegazione, come pure non sarebbe in ogni caso possibile riconoscere al dipendente, riammesso in servizio, somme maggiori di quelle che la stessa contrattazione collettiva riconosce per il medesimo titolo, altrimenti si incorrerebbe in una ingiusta duplicazione risarcitoria e, quindi, in una forma di arricchimento ingiusto. Si è di conseguenza sostenuto che, ai fini della quantificazione dell'entità della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, è influente il fatto che all'interessato siano state corrisposte le competenze economiche non erogate a causa della sospensione dal servizio, derivando il relativo obbligo dalla normativa a tutela degli impiegati dello Stato e perseguendo l'istituto dell'equa riparazione non tanto lo scopo del ristoro del lucro cessante, proprio invece della riparazione dell'errore giudiziario, ma essenzialmente il riconoscimento all'individuo di un risarcimento per la lesione del diritto morale conseguita alla ingiusta compressione della libertà nella fase processuale precedente alla sentenza definitiva e rappresentando sostanzialmente il "prezzo della libertà"³².

Ciò però non significa che possa essere consentita la mera duplicazione di voci di danno già autonomamente e direttamente compensate, poiché altrimenti la detenzione ingiusta, da causa di ristoro del danno stesso si trasformerebbe in fonte di arricchimento, parimenti ingiusto.

Nel caso di specie appare evidente che l'indennità aggiuntiva riconosciuta dalla Corte di appello di Bari non è dovuta perché, richiesta in virtù della contrazione della capacità di guadagno patita in seguito a privazione della libertà personale, costituisce un'ingiusta duplicazione di una misura restitutoria, già contrattualmente disciplinata e assicurata al soggetto, che non può giovarsene due volte, locupletando sulla ingiusta detenzione subita.

La fonte del diritto per cui il soggetto ha diritto all'indennizzo va ravvisata nell'ingiustizia della detenzione, quindi il titolo dell'obbligazione di dare si rinviene nelle norme processuali penali e non in quelle civilistiche, così individuandosi un'autonoma dimensione della riparazione³³.

32. In tal senso Cass. 22.9.1994 n. 2466, CED Cass. n. 200379.

33. Cfr. Cass. 27.06.2005, Dolce, Guida dir., 2006, 15, 67.

Pertanto, ciò che spetterebbe al soggetto è il solo indennizzo conseguente alla contrazione della capacità di guadagno, patita a seguito della restrizione.

Non può non leggersi nella tesi ministeriale una familiarità con orientamenti interpretativi restrittivi, dettati dalla volontà di disincentivare il ricorso a tali forme riparative che, di fatto, però tendono allo svilimento della reale portata, soprattutto fisica e morale, dell’ingiusta privazione della propria libertà personale³⁴.

6. Quel che emerge è una flessibilità di fondo dei contenuti prescrittivi che si manifesta, dapprima nel carattere generico della formulazione della norma stessa scelta dal legislatore, che favorisce un’effervescenza nella produzione giurisprudenziale³⁵ di grande ausilio a plasmare le linee guida dell’istituto, senza tuttavia mai riuscirci compiutamente.

La notevole mole di pronunce sul tema, però, esorta a considerare come forte si avverta l’esigenza di coordinamento, tentando, con l’ausilio di una produzione normativa *ad hoc*, di cogliere l’occasione di ampliare i contenuti prescrittivi dell’istituto, conferendo loro il riconoscimento normativo che meritano, anche in considerazione dell’importanza della fattispecie giuridica che garantisce il privato dall’errore giudiziario, tutelando un bene primario quale è quello costituzionalmente garantito della libertà.

34. La Muscatella, 2017, 1.

35. Il riferimento terminologico è a Scalfati, 2017, 217 ss. in cui l’Autore analizza l’eccesso di filiazione normativa applicato, però, alla fattispecie cooperazione investigativa. Effervescenza che, nel caso *de quo*, pare sussistere per la mole di giurisprudenza relativa alla riparazione per ingiusta detenzione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aa.Vv. (2016). *Compendio di procedura penale*. Padova: Cedam.
- Balsamo A. (2009). Riparazione per ingiusta detenzione. Misure Cautelari. In Scalfati A., a cura di, *Trattato di diritto processuale penale*. Torino: Utet, II, p. 660.
- Balsamo A. (2017). La riparazione per il danno da ingiuste misure cautelari (personali e reali) nella prospettiva europea in Spangher G., a cura di, *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, Torino: Giappichelli, p. 169 ss.
- Bellucci A. (2010). *Ingiusta detenzione (riparazione per la)*. Dig. disc. pen.. Agg.. Torino: Utet, p. 485.
- Bonaccorsi F. (2010). I danni da ingiusta detenzione ed il confine della responsabilità da attività giudiziaria. *Danno Resp.* 8-9, p. 783 ss.
- Bonsignore A. (2010). La riparazione per ingiusta detenzione, *Arch. Pen.*, I, p. 53 ss.
- Catania E. (2014). L'istituto della riparazione per ingiusta detenzione con giurisprudenza. *www.diritto.it*
- Concas A. (2017). La riparazione per ingiusta detenzione. *Diritto & diritti*.
- Coppetta. M.G. (1993). *La riparazione per ingiusta detenzione*. Padova: Cedam. p. 220 ss.
- Corso P. (2012). Le misure cautelari, in AA.VV., *Procedura Penale*, Torino: Giappichelli, p. 389 ss.
- Di Lernia S. (2012). La riparazione per ingiusta detenzione: profili ermeneutici e problematiche applicative. *Dir. pen. proc.* 7, p. 827 ss.
- Iannelli E. (1995). *Sulla natura civilistica o pubblicistica del procedimento riparatorio: la Corte di cassazione alle soglie di un nuovo cambiamento di rotta?*. *Cass. Pen.* 35, p. 2980 ss.
- Iannelli E. (2005). La riparazione dell'errore giudiziario. In Chiavario M., Marzaduri E., a cura di, *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*. Torino: Utet, p. 733 ss.
- La Muscatella D. (2017). La Cassazione individua i criteri da seguire nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione. *Dir. giust.*, p. 63.
- Lozzi G. (2016). *Lezioni di procedura penale*. Torino: Giappichelli.
- Miele A. (2013). La procedura di riparazione per ingiusta detenzione. In Gaito A., *Procedura penale*. Milano: Ipsoa, p. 1308.
- Rivello P.P. (1997). Riparazione per l'ingiusta detenzione. *Dig. disc. pen.*, XII Torino: Utet., p. 327.
- Scalfati A. (2017). Note minime su cooperazione investigativa e mutuo riconoscimento. *Proc. pen. giust.* 2, p. 217 ss.
- Scomparin L. (1996). La riparazione per ingiusta detenzione. In Chiavario M., a cura di, *Libertà e cautele nel processo penale. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale* a cura di, Torino: Utet, p. 407.
- Spagnolo P. (2017). La riparazione per ingiusta detenzione: verso una tutela sostanziale del diritto alla libertà personale. *Legisl. pen.*, p. 1.
- Tonini P. (2010). *Manuale breve di diritto processuale penale*. Milano: Giuffrè.
- Turco E. (2008). Ingiusta detenzione e riparazione del danno esistenziale. *Cass. pen.*, p. 4735.
- Zanetti E. (2006). La riparazione dell'ingiusta detenzione alla prova dell'equo indennizzo. *Riv. dir. proc.*, p. 111.